



Comune di Castellammare del Golfo

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore III – LL.PP.MM.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 93 comma 7-bis e 7-ter del D.Lgs. 163/2006 Codice degli appalti così' come modificato D.L N.90/2014 convertito in Legge N. 114/2014 pubblicata nella g.u.r.i. del 18/08/2014 .

Art. 1

Ambito d'applicazione e definizione

1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto Art. 93 comma 7-bis e 7-ter del D.Lgs. 163/2006 che nel seguito verrà indicato come "Codice". Si precisa che con la dizione Regolamento si intende il Regolamento di cui al D.P.R. N. 207/2010
2. I presenti criteri si applicano agli Uffici del Terzo e Quarto Settore del Comune di Castellammare del Golfo.

Art. 2

Costituzione quantificazione e destinazione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Le somme da corrispondere per le finalità di cui all' Art. 93 comma 7-bis e 7-ter, del Codice (Spese per incentivi di progettazione ecc... e per l'innovazione) per la realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico sono quantificate nella misura del 2,00 %, dell'importo posto a base di gara compreso gli oneri per la sicurezza, con esclusione soltanto delle attività manutentive dove non necessita alcuna attività progettuale;

Tale somma è destinata per l'**80 % per incentivare la progettazione** e le attività conseguenti all'interno della pubblica amministrazione, per il **20%** per l'acquisto di beni, strumentazioni, attrezzature e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ed implementazione delle banche date esistenti, nonché per l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

I fondi di cui all'art.92 comma 7-bis sono destinate oltre che per l'acquisto di attrezzature anche per l'assicurazione dei dipendenti.

Il fondo per l'incentivazione è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione (contributi Inpdap, contributi Inail, ecc. se dovuti) ad esclusione del contributo Irap in quanto onere di natura fiscale, il presente regolamento recepisce automaticamente qualsiasi variazione di tale percentuale modificata per legge.

Art. 2

Suddivisione del fondo per la progettazione

1. Il fondo per l'incentivazione alla progettazione pari all'80% del fondo complessivo per la progettazione e l'innovazione, è destinato - sulla base di quanto stabilito nei seguenti criteri - al personale dell' Ufficio di cui al precedente art. 1, comma 2. Il fondo è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento, che di seguito verrà indicato R.U.P., e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, attività di supporto e collaboratori, ovvero nel caso di atto di pianificazione tra il R.U.P. i redattori dell'atto di pianificazione e i collaboratori.

Art. 3

1. L'attribuzione dell'incentivo viene effettuata per tutti i tipi di lavori, nuove opere, lavori di ristrutturazione e somme urgenze, atti di pianificazione urbanistica, con esclusione delle sole forniture e lavori di manutenzione per i quali non viene redatta alcuna attività di pianificazione.

2. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto e alla successiva liquidazione.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:

a) Responsabile unico del procedimento	25%
b) Redattori del progetto, del piano di sicurezza, dell' ufficio di direzione lavori e del collaudatore .	48%
c) Collaboratori tecnici alla progettazione , alla direzione dei lavori e al Rup	17%
d) Collaboratori amministrativi	10%

4. Qualora non sono nominati o individuati collaboratori tecnici , le aliquote relative verranno attribuite al Progettista o ai Progettisti , al direttore dei lavori e al

collaudatore.

5. Le quote di cui ai punti a) b) c) e d) del precedente comma vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato (A) al presente.
6. Le prestazioni relative al punto B) del comma 4 , si intendono per le attività di seguito riportate:
 - Per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici
 - Per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - Per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento e si intende ivi compreso l'incarico in corso d'opera, la revisione tecnico contabile totale.
7. Nel caso di progettazione Esecutiva con funzione anche definitiva, e nei progetti di manutenzione straordinaria con attività progettuale, il corrispettivo della progettazione verrà determinato sommando le aliquote relative alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva di cui all'allegato A.
8. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione costituiscono economia d'appalto.

Art. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dagli uffici , il fondo di cui di cui all' Art. 93 comma 7-bis e 7-ter della legge è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.
2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, e tra questi in particolare:
 - il piano regolatore generale;
 - piani attuativi del piano regolatore generale;
 - il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
 - il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
 - i piani di recupero;
 - il piano del traffico;
 - le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679.
4. La tariffa urbanistica - ai sensi della circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale.

Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio comunale, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il R.U.P., al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- responsabile unico del procedimento	15%;
- gruppo di progettazione o progettista	65%;
- collaboratori tecnici	10%;
- collaboratori amministrativi	10%;

Art. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo Procedure

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato all' Art. 92 comma 5 della legge, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. Il R.U.P. è nominato, nell'ambito dell'organico dell'ente esso è un tecnico di ruolo, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che è composto dai progettisti, dai collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
4. La nomina del nucleo tecnico e amministrativo è di competenza del dirigente dell'ufficio.
5. Il R.U.P., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce, le varie fasi progettuali, la ripartizione del fondo.

Art. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza del progetto approvato, compreso l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. La distribuzione del fondo, è proposta dal R.U.P. in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del servizio, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente R.U.P. anche se risulta coincidente .
4. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico e amministrativo prima dell'approvazione del progetto esecutivo. Parimenti l'incentivo all'ufficio direzione lavori ed al collaudatore non può essere liquidato rispettivamente prima della ultimazione dei lavori e prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al R.U.P. viene liquidato al 75% e del collaboratore dopo l'approvazione del progetto esecutivo, 20% dopo l'ultimazione dei lavori e il 5% dopo il collaudo. Nel caso in cui il progetto definitivo viene posto a base di gara (Appalto integrato ecc.) la liquidazione del nucleo tecnico di progettazione viene effettuata all'approvazione del progetto definitivo; Per il RUP la liquidazione del 75% viene effettuata all'approvazione del progetto definitivo.
5. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

Prestazioni	Percentuali
Per l'adozione del piano	50%
Per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
Ad avvenuta approvazione del piano da parte dell'organo competente	20%
Totale generale	100%

6. Il R.U.P., per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, nel caso che venga meno il mandato ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

Qualora le singole attività dovessero essere rese parzialmente da diversi soggetti sarà cura del rup quantificare le percentuali spettanti ad ognuno in funzione

delle attività svolta.

7. Intervenuta la sostituzione del R.U.P. ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata

Art. 7

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, e attrezzature sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni strumentali dei materiali occorrenti e delle attrezzature necessarie per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata sia con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione sia con le somme previste nei quadri economici dei progetti.

Art. 8-

Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa di copertura dei rischi di natura professionale incaricati della verifica e validazione della progettazione di lavori pubblici, come da art. 112, comma 4-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. tale copertura può essere anche continuativa e ricopre i rischi di più progetti.
2. La polizza assicurativa è obbligatoria per i progettisti dei progetti esecutivi e l'importo da garantire non potrà essere superiore 10% del costo dell'opera e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Tali polizze che potranno essere continuative, possono essere coperte oltre che da fondi appositamente deliberati anche dalle somme previste nei quadri economici ai sensi dell' Art. 92 comma 7- bis del Codice

Art. 9

Disposizioni finali

1. I presenti criteri, che si applicano alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina del codice costituiscono parte integrante della delibera di approvazione.
2. I suddetti criteri si applicano a tutti i lavori i cui progetti sono stati approvati **dopo 18/08/2014** data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L N.90/2014 (Legge N. 114/2014 pubblicata nella G.U.R.I. del 18/08/2014). Per tutti gli altri progetti, per tutte le attività svolte fino alla ultimazione dei lavori, si applicano le norme vigenti al momento dell'approvazione del progetto. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale con il presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento dell'Ente.

Allegato A

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A) Responsabile del procedimento	25%
B) Redattori del progetto , piani di sicurezza direzione di lavori e collaudo	48%
Progettazione preliminare	5 %
Progettazione definitiva	25 %
Progettazione esecutiva	25 %
Redazione piano di sicurezza	2 %
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	3 %
Direzione lavori	25 %
Contabilità	10 %
Collaudo	5 %
C) Collaboratori tecnici alla Progettazione, alla Direzione Lavori e al R.U.P.	17 %
Progettazione preliminare	10 %
Progettazione definitiva	20 %
Progettazione esecutiva	20 %
Rup	40 %
Direzione lavori e contabilità	10 %
D) Collaboratori amministrativi	10 %
Collaboratore Amministrativo	70 %
Collaboratore Amministrativo Rup	30 %